

## VERBALE DI ACCORDO

In data 01/07/2020 si sono incontrate, al fine di esperire l'esame congiunto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 148/2015, le Parti:

- Idros.Art & Bozzola Group spa, rappresentata da Piero Buccarella, assistito da Fabrizio Boschetti di Confcommercio Cervia;

Le Organizzazioni Sindacali di Categoria Nazionali:

- Filcams CGIL Nazionale rappresentata da Sergio Alliprandi
- Fisascat CISL, rappresentata da Gianluca Bagnolini con delega Nazionale
- Uiltucs UIL, rappresentata da Giorgio Zattoni con delega Nazionale

### PREMESSO

- che la Società Idros.Art & Bozzola Group spa, con sede legale a Ferrara in viale Bologna n. 459, Cod. Fiscale e Partita Iva 01872080385, svolge attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli idrotermosanitari, occupa n. 161 dipendenti ai quali occupa il CCNL del Commercio (Confcommercio), ripartiti su unità produttive situate nelle regioni Emilia Romagna (n. 105 dipendenti), Veneto (n. 43 dipendenti), Friuli Venezia Giulia (n. 11 dipendenti) e Umbria (n. 2 dipendenti).

- che La Società ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali di Categoria Nazionali e Territoriali, l'esigenza di ricorrere alla Cassa Integrazione Straordinaria per affrontare la grave crisi che si è generata a seguito della rapida ed imprevista diffusione sul territorio nazionale del contagio da virus Covid-19 e dei provvedimenti adottati dal Governo e dalle Regioni per il contenimento del contagio, che hanno determinato la quasi totale sospensione dell'attività di vendita, avendo disposto la chiusura delle show room, la sospensione dell'attività dei cantieri edili e delle ristrutturazioni, settore verso il quale sono destinate la quasi totalità delle vendite della Società.

- che in data 11/06/2020 la Società inoltra al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – la richiesta di esame congiunto;

- che durante l'esame congiunto la Società rappresentava la situazione di difficoltà economico finanziaria che si è generata a seguito dell'evento Covid-19, che ha costretto alla sospensione e/o riduzione dell'attività e dell'orario di lavoro dei dipendenti, con conseguente ricorso, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alla CIG in Deroga nelle Regioni di competenza.

- che l'utilizzo della CIG in Deroga ha contribuito ad affrontare l'emergenza e ad alleviare il drammatico impatto dell'evento Covid-19 sull'attività aziendale e fornire un sostegno economico ai lavoratori sospesi, ma non ha comunque consentito di superare la grave crisi generata dall'inattività per circa tre mesi, dalla mancanza di ricavi per un periodo così lungo, dall'impossibilità di recuperare crediti, dai debiti verso i fornitori da pagare e dai costi fissi che hanno comunque pesato sulla struttura.

- che il mercato idrotermosanitario ha subito un pesante contraccolpo dalla crisi generata da Covid-19, e, a causa delle difficoltà finanziarie e la mancanza di liquidità delle imprese, tale mercato subirà una stagnazione per un periodo medio lungo.

- Che la Società stima una perdita di fatturato dal 20 al 30%, con pesanti ripercussioni sulla situazione economico finanziaria, e ritiene improbabile una ripresa prima di 18-24 mesi.

- Che per superare la crisi, la Società sostiene che si dovrà adottare un piano di risanamento che preveda, fra l'altro, il contenimento dei costi, ricorrendo a sospensioni e/o riduzioni dell'attività lavorativa dei 161 lavoratori occupati, richiedendo l'intervento della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria (CIGS), al fine di consentire la sostenibilità futura e cercare di salvaguardare i livelli occupazionali,

#### PREMESSO QUANTO SOPRA

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale.

1. Le Parti concordano nell'individuare nella diffusione del virus Covid-19 e nei provvedimenti emanati dal Governo e dalle Regioni per il contenimento del contagio, l'evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, che ha determinato la crisi della società.

2. Le Organizzazioni Sindacali danno atto delle difficoltà economico finanziarie determinate dall'evento Covid-19 e convengono con la Società nella ricerca di soluzioni che possano ridurre l'impatto negativo sull'occupazione e garantire un sostegno economico ai lavoratori.

3. Le Parti, dopo ampia discussione, concordano che, in considerazione dell'attuale situazione aziendale, non è possibile fare ricorso al Contratto di Solidarietà Difensivo, essendo tale strumento non idoneo a supportare la flessione di attività dell'azienda, che richiede anche sospensioni totali del rapporto, condizione non prevista dal contratto di solidarietà.

4. Le Parti concordano sul ricorso alla CIGS per crisi aziendale, causata da un evento improvviso ed imprevisto, per un periodo di 12 mesi. La decorrenza del programma di CIGS varierà in funzione della Regione in cui sono situate le unità produttive, come di seguito indicato:

- a decorrere dal 01/08/2020 per le unità produttive situate nella Regione Friuli Venezia Giulia;

- a decorrere dal 01/08/2020 per l'unità produttive situata nella Regione Umbria;

- a decorrere dal 01/09/2020 per le unità produttive situate nella Regione Emilia Romagna;

- a decorrere dal 01/09/2020 per le unità produttive situate nella Regione Veneto;

5. Il ricorso alla CIGS coinvolgerà un numero massimo di 161 lavoratori. Le sospensioni e/o riduzioni di orario saranno applicate nelle singole unità operative, ove possibile con criteri di rotazione nell'ambito di mansioni fungibili, in base alle esigenze tecniche, organizzative e commerciali, legate al funzionamento efficiente delle filiali, al mantenimento dei rapporti consolidati con la clientela e allo sviluppo commerciale sui territori. Potranno essere esclusi o coinvolti in misura minore, i lavoratori con profili infungibili, con funzioni di coordinamento, con funzioni commerciali e ricerca clienti e tecnico commerciali.

6. La Società anticiperà ai lavoratori in CIGS, alla normale scadenza di paga, l'importo dell'integrazione salariale a carico dell'INPS, con relativo conguaglio contributivo.

7. I lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di almeno 48 ore.


8. La Società sostiene che il programma di CIGS proposto è finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività aziendale e a salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, e l'obiettivo è quello di consentire il rientro in azienda, al termine della CIGS, di tutti i lavoratori occupati all'inizio del programma. Per

raggiungere tale obiettivo, la Società durante il ricorso alla CIGS, potrà promuovere la ricollocazione del personale in esubero presso altre filiali della società, in funzione delle esigenze tecnico organizzative e delle professionalità possedute dai lavoratori. Qualora, nel corso del programma si dovesse consolidare un calo di fatturato significativamente inferiore alle previsioni di cui alle premesse, l'azienda potrà richiedere l'attivazione di un tavolo negoziale con le OO.SS. affinché le Parti Individuino diverse soluzioni per la gestione degli eventuali esuberanti.


9. La società si rende disponibile ad incontrare le OO.SS. prima del termine del programma di CIGS, per una verifica sull'andamento dell'attività.

Le Parti danno atto di avere positivamente concluso l'esame congiunto per la richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015.

IDROS.ART & BOZZOLA GROUP SPA



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL

